

## **BGer 4P.270/2003 vom 21. April 2004**

Bundesgericht, 2004-04-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4P.270\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4P.270_2003)

FR: TF 4P.270/2003 du 21 avril 2004

IT: TF 4P.270/2003 del 21 aprile 2004

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La possibilità d'impugnare un lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 85 lett. c OG presuppone innanzitutto l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP (cfr. Corboz, *Le recours au tribunal fédéral en matière d'arbitrage international*, in: SJ 2002 II pag. 1 segg. e in particolare pag. 2-7).

In concreto, contestualmente alla costituzione del collegio arbitrale le parti - che all'epoca della stipulazione della clausola compromissoria avevano sede in Italia, l'una, e in Svizzera, l'altra - hanno deciso che lo stesso avrebbe avuto sede in Svizzera ( art. 176 cpv. 1 LDIP ). Nella stessa occasione esse hanno inoltre esplicitamente convenuto l'applicabilità del dodicesimo capitolo della LDIP ( art. 176 cpv. 2 LDIP ). In queste circostanze la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale giusta l' art. 191 LDIP è aperta, non avendo le parti pattuito la competenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ( art. 191 cpv. 2 LDIP ).

Giovi comunque rammentare che il lodo può essere impugnato solo per i motivi elencati in maniera esaustiva nell' art. 190 cpv. 2 LDIP ( DTF 128 III 50 consid. 1a pag. 53 con rinvii).

#### **E. 2**

La procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria concernenti il ricorso di diritto pubblico (art. 191 cpv. 1 seconda frase LDIP).

##### **E. 2.1**

Nello scritto indirizzato al Tribunale federale l'opponente ha evidenziato il fatto che il 13 novembre 2003 la A.\_\_\_\_\_ SpA in liquidazione è stata dichiarata fallita dall'autorità giudiziaria del Tribunale di Milano, donde l'eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere (cfr. art. 88 OG ). A ragione.

Il difetto di legittimazione è stato tuttavia repentinamente sanato mediante la produzione dell'autorizzazione a stare in giudizio - con il patrocinio dell'avv. dott. F.\_\_\_\_\_ - concessa l'8 marzo 2004 dal Tribunale civile e penale di Milano, Sezione fallimentare, alla curatrice del fallimento A.\_\_\_\_\_ Srl in liq. dott.ssa G.\_\_\_\_\_, "avendo il socio di maggioranza di A.\_\_\_\_\_, dott. H.\_\_\_\_\_, dichiarato la sua disponibilità a sopportare personalmente le spese relative a tale grado di giudizio avanti al Tribunale Federale di Losanna".

##### **E. 2.2**

Interposto in tempo utile ( art. 89 cpv. 1 OG ) nella forma prevista dalla legge ( art. 90 cpv. 1 OG ) il ricorso di diritto pubblico appare, sotto questo profilo, ricevibile.

### **E. 2.3**

Dato il tenore dell'allegato ricorsuale appare opportuno ricordare anche che l'applicabilità delle citate norme procedurali comporta l'obbligo di motivare l'allegato ricorsuale conformemente a quanto prescritto dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG . Adito con un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale vaglia infatti solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure (cosiddetto "Rügeprinzip").

Ciò implica, nel caso in rassegna, la necessità di menzionare chiaramente quali sono - fra quelli elencati dall' art. 190 cpv. 2 LDIP - i motivi di ricorso invocati, nonché quella di indicare in maniera esauriente in cosa consiste la violazione dei principi ivi esposti ( DTF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c).

### **E. 3**

Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso di diritto pubblico.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

#### **E. 3.1**

Ciò vale in primo luogo laddove, richiamandosi all' art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP la ricorrente rimprovera al collegio arbitrale di essersi a torto dichiarato competente omettendo di dichiarare caduca la procedura arbitrale a causa del mancato pagamento della metà delle spese destinate alla prova peritale, così come previsto dall'art. 30 cpv. 2 CIA.

Su questo punto il ricorso dev'essere in ogni caso respinto. Quand'anche si volesse ammettere che l'argomentazione ricorsuale verte effettivamente sulla competenza del collegio arbitrale (sulla definizione di competenza cfr. Corboz, op. cit., pag. 18-19) - e non sull'applicazione dell'art. 30 CIA - la censura andrebbe infatti respinta siccome perentoria. In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare chiaramente che le questioni concernenti l'organizzazione del tribunale vanno decise il più presto possibile nella procedura. Le relative eccezioni vanno pertanto sollevate immediatamente, in virtù del principio della buona fede, pena la loro perenzione ( DTF 130 III 66 consid. 4 pag. 74 seg.; cfr. Pierre Lalive/Jean-François Poudret/Claude Reymond, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, n. 5b ad art. 190 LDIP e Corboz, op. cit., pag.18). Il principio della buona fede obbliga segnatamente la parte che constata un vizio di procedura a segnalarlo subito, in un momento ove sia ancora possibile rimediare, e le vieta di attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso ( DTF 119 II 386 consid. 1a).

#### **E. 3.2**

La censura concernente la violazione della parità di trattamento (art. 190 cpv. 2 lett. d), che la ricorrente individua nella decisione di considerare decaduta la prova peritale a causa del mancato tempestivo pagamento delle spese, risulta d'acchito priva di fondamento.

Sia come sia, su questo punto l'argomentazione ricorsuale nemmeno ossequia i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG .

#### **E. 3.3**

La ricorrente non ha miglior fortuna laddove si prevale della violazione del diritto di essere sentito (art. 190 cpv. 1 lett. d LDIP) ch'essa collega, ancora una volta, alla decisione di

considerare decaduta la prova peritale a causa del mancato tempestivo pagamento delle spese.

Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 182 cpv. 3 e 190 cpv. 22 lett. d OG non ha una portata più estesa di quello consacrato nell' art. 29 cpv. 2 Cost. (Corboz, op. cit., pag. 22) sicché ci si può riferire alla relativa giurisprudenza. Ora, è vero che il diritto di essere sentito in senso lato include il diritto di richiedere l'assunzione delle prove determinanti ai fini del giudizio. Tale facoltà presuppone tuttavia che la richiesta avvenga conformemente alle modalità prescritte dalle normative procedurali applicabili ( DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con rinvii). In altre parole, contrariamente a quanto sembra voler sostenere la ricorrente, il diritto di essere sentito non dispensa la parte che propone un mezzo di prova determinante ai fini del giudizio dall'ossequiare le esigenze procedurali connesse alla sua assunzione, quale ad esempio, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese. La decisione del collegio arbitrale sulla tardività del versamento dell'anticipo spese non costituisce un eccesso di formalismo e risulta conforme alla costante prassi del Tribunale federale in questo ambito, giusta la quale la parte è responsabile anche per un eventuale errore commesso dalla banca incaricata di eseguire delle incombenze processuali ( DTF 114 Ib 69 consid. 2). Toccava alla ricorrente adoperarsi affinché il pagamento avvenisse entro il termine assegnato, vista l'importanza della prova da assumere. La tesi secondo la quale gli arbitri avrebbero dovuto assumere d'ufficio la perizia non può evidentemente essere seguita, non trattandosi in concreto di una procedura retta dal principio inquisitorio.

#### **E. 3.4**

Alla luce di tutto quanto esposto anche la censura secondo la quale il lodo arbitrale sarebbe incompatibile con l'ordine pubblico (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP) appare manifestamente priva di fondamento.

In effetti, non v'è nessun motivo per ritenere che la decisione impugnata urti in maniera scioccante i principi essenziali che reggono l'ordinamento giuridico svizzero.

Giovi rammentare che, per ammettere l'incompatibilità con l'ordine pubblico, non basta un apprezzamento delle prove sbagliato, un accertamento di fatto manifestamente errato, o la violazione di una norma di diritto applicabile. La nozione di ordine pubblico è ancora più restrittiva di quella di arbitrio (cfr. Corboz, op. cit., pag. 26).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.